



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

È stata pubblicata la Decisione BCE relativa a TARGET2

Il reato di dichiarazione fraudolenta nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Chiarite le condizioni per la perdita dei benefici assicurativi per mancato avviso del sinistro

Quantificazione equitativa del risarcimento del curatore da parte di amministratori e sindaci

Nullità selettiva nei contratti di investimento

Criteri di applicazione della cd. tutela indennitaria forte

Effetti della risoluzione per mutuo dissenso nei contratti di leasing traslativo

Applicabilità del trasferimento automatico dei lavoratori in caso di successione in appalto di servizi

## *È stata pubblicata la Decisione BCE relativa a TARGET2*

*Decisione BCE n. 1848 del 29 ottobre 2019*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 novembre 2019 la Decisione della Banca Centrale Europea relativa ai termini e alle condizioni di funzionamento del sistema di pagamento denominato TARGET2. TARGET2 è la principale piattaforma gestita dalla BCE per il regolamento di pagamenti di importo rilevante tra banche commerciali e banche centrali nazionali, finalizzata a garantire la stabilità finanziaria nell'area euro. In particolare, la Decisione è finalizzata a: (i) introdurre una nuova funzionalità della piattaforma di pagamento, finalizzata a gestire l'elaborazione di pagamenti critici in situazioni di "contingency"; (ii) chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo alla previa adozione di un parere legale da parte delle imprese d'investimento non insediate nello Spazio Economico Europeo e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2; (iii) chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2. La Decisione in oggetto troverà applicazione a decorrere dal 17 novembre 2019.

[torna su](#)

## *Il reato di dichiarazione fraudolenta nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001*

*Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019*

È stato emanato il D.l. n. 124/2019 (cd. Decreto Fiscale), con il quale, tra le altre cose, è stato implementato il catalogo dei reati presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 attraverso l'introduzione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti disciplinato dall'art. 2 del D.lgs. 74/2000. In particolare, l'art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale recita: "*Dopo l'articolo 25 - quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: Art. 25 - quinquiesdecies (Reati tributari) — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*". Si tratta, dunque, della introduzione del primo reato di natura tributaria nel catalogo dei reati presupposto.

[torna su](#)

## *Chiarite le condizioni per la perdita dei benefici assicurativi per mancato avviso del sinistro*

*Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 7 novembre 2019 n. 28625*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che per la perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c. (il quale dispone che, qualora l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso del sinistro previsto dall'art. 1913 c.c., perde il diritto all'indennità, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere all'obbligo di avviso del sinistro, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto) non è necessario lo specifico e fraudolento intento di creare un danno all'assicuratore, essendo invece sufficiente, alla luce del comportamento concretamente tenuto dall'assicurato, la semplice conoscenza dell'obbligo previsto dalla norma richiamata e la volontà di non osservarlo.

[torna su](#)

## *Quantificazione equitativa del risarcimento del curatore da parte di amministratori e sindaci*

*Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 7 novembre 2019 n. 28617*

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di procedure fallimentari la quantificazione del risarcimento del danno, dovuto al curatore dagli amministratori e dai sindaci per la cattiva gestione della società fallita, deve essere individuato nella differenza tra attivo e passivo qualora non sia possibile adottare un altro criterio di calcolo a causa della irregolarità delle scritture contabili. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il giudice di merito, una volta accertato il nesso tra la condotta dei sindaci e il danno, può ricorrere, in via equitativa, al criterio della differenza tra attivo accertato e passivo liquidato, individuando le ragioni che hanno impedito un accertamento più specifico. Nel caso concreto, i giudici hanno individuato nella irregolare tenuta dei libri contabili l'ostacolo ai fini di una determinazione del risarcimento ancorata a parametri oggettivi.

[torna su](#)

## *Nullità selettiva nei contratti di investimento*

*Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 4 novembre 2019 n. 28314*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, hanno risolto il contrasto interpretativo in ordine alla determinazione degli effetti dell'azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli finanziari, in conseguenza dell'accertamento della nullità del contratto-quadro per difetto di forma. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, nei casi in cui la domanda del cliente sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, l'intermediario può opporre l'eccezione di buona fede qualora la selezione della nullità determini un ingiustificato danno economico a suo carico alla luce della portata complessiva degli effetti connessi alla esecuzione dei predetti ordini. Pertanto, continua la Corte, quando l'azione di nullità proposta nella forma selettiva determini un sacrificio sproporzionato per l'intermediario, quest'ultimo, al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale, può opporre un'eccezione di buona fede idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell'azione di nullità selettiva. Ed invero, fermo restando che con riferimento ai contratti in questione vige uno statuto di norme non derogabili dalle parti finalizzate a proteggere il contraente debole, il principio della buona fede deve avere un ambito di operatività trasversale, non limitata soltanto alla definizione del sistema di protezione del cliente, non potendosi escludere la configurabilità di un obbligo di lealtà dell'investitore in funzione di garanzia anche per l'intermediario

[torna su](#)

## *Criteri di applicazione della cd. tutela indennitaria forte*

*Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 31 ottobre 2019 n. 28098*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in caso di licenziamento per motivi disciplinari non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, è necessario ricorrere alla cosiddetta tutela indennitaria forte ogni qualvolta la valutazione della proporzionalità tra la condotta tenuta dal lavoratore e il licenziamento inflitto dal datore non sia riconducibile alle ipotesi previste dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili. Ed invero solo in questi casi, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), a fronte di una tipizzazione delle ipotesi di sproporzione tra la condotta posta in essere dal lavoratore e la sanzione adottata dal datore di lavoro, è possibile applicare la sanzione conservativa prevista da tali fonti e, quindi, procedere alla reintegrazione del lavoratore licenziato, essendo invece possibile, negli altri casi, ricorrere alla sola tutela risarcitoria, ai sensi dell'art. 18, comma 5. La norma prevede dunque un sistema di graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione del licenziamento dettato da motivi disciplinari, nel quale fa corrispondere la tutela della reintegrazione solo alle ipotesi previste dal contratto collettivo o dai codici disciplinari, riservando invece la tutela risarcitoria a tutte le altre ipotesi

[torna su](#)

## *Effetti della risoluzione per mutuo dissenso nei contratti di leasing traslativo*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 31 ottobre 2019 n. 27999*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che in caso di scioglimento del contratto di *leasing* traslativo per mutuo dissenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., non trova applicazione la disposizione dell'art. 1526 c.c. che prevede la ricostituzione delle posizioni originarie delle parti contraenti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate ed il riconoscimento al concedente del diritto all'equo compenso per l'uso del bene, oltre al risarcimento del danno. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, in tali casi di risoluzione per mutuo dissenso, mancherebbe il presupposto disposto dall'art. 1526 c.c. dell'inadempimento contrattuale imputabile a colpa dell'utilizzatore, con la conseguenza che non può trovare applicazione la disciplina dettata dal medesimo articolo, neanche con riferimento al controllo di equità affidato al giudice nella valutazione della congruità dell'indennità pattuita o comunque da riconoscere al concedente per l'uso del bene, restando comunque confinata (nell'ipotesi della risoluzione per mutuo dissenso) tale eventuale pattuizione nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti

[torna su](#)

## *Applicabilità del trasferimento automatico dei lavoratori in caso di successione in appalto di servizi*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 30 ottobre 2019 n. 27913*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che nei casi di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non sussiste in capo ai lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato il diritto al trasferimento automatico all'impresa subentrante. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, ai fini del trasferimento automatico dei dipendenti occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il quale presuppone il passaggio dei beni aziendali nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o, quantomeno, il trasferimento del "*know how*" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)